



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

N. 146/2021 Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

ADUNANZA DEL 31/12/2021

Oggetto: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016.

L'anno 2021 addì 31 del mese di Dicembre alle ore 10:15 l'Amministratore Straordinario, TORRENTE MASSIMO con la partecipazione del Segretario Generale SANNA MARIA TERESA, accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

con i poteri del Consiglio

Premesso che:

- il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs 267/2000 e ss.mm.) all'articolo 42, comma 2 stabilisce che al Consiglio è attribuita la competenza in ordine agli atti fondamentali, tra i quali rientrano la partecipazione dell'ente locale a società di capitali (lett.e);
- la Giunta Regionale, in data 9 maggio 2015 con deliberazione n.26/5, in previsione della scadenza naturale del mandato del Presidente della Provincia di Oristano ha disposto la nomina di un amministratore straordinario, come previsto dal comma 3 della L.R. 12 marzo 2015, n. 7, nominando Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano il dott. Massimo Torrente, tutt'ora in carica, fino alla nomina dei nuovi amministratori come disposto, da ultimo, con Legge Regionale n. 7 del 12.4.2021 entrata in vigore il 16.4.2021, di riforma dell'assetto territoriale della Regione.
- il suddetto Amministratore Straordinario ai sensi della sopracitata deliberazione regionale ha assunto a tutti gli effetti la carica di Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano e svolge le funzioni previste dall'ordinamento in capo al Presidente della Provincia, alla Giunta ed al Consiglio provinciale;

Premesso altresì che:

- con decreto n. 12 del 20 aprile 2015 il Presidente della Provincia ha approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute, in attuazione dell'Art. 1 comma 612 della L. 190/2014, successivamente condiviso dal Consiglio Provinciale con delibera n. 8 del 18 maggio 2015;
- con deliberazione n. 47 del 30 marzo 2016, l'Amministratore straordinario ha adottato la Relazione sui risultati conseguiti in attuazione del Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute approvato col sopracitato decreto presidenziale n. 12/2015 e ulteriormente definito il percorso di razionalizzazione in corso, in ragione delle novità intercorse, confermando il mantenimento della Società SPO srl;
- in data 19 agosto 2016 è stato emanato il decreto legislativo delegato n. 175 ad oggetto "*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*" (in seguito TUSPP), emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'8 settembre 2016 ed è entrato in



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

vigore il 23 settembre 2016;

- in data 26 maggio 2017 l'Amministratore straordinario ha adottato la deliberazione n. 52 *"Revisione straordinaria partecipate ai sensi del d.lgs. 175/2016. Approvazione definitiva delib. 42/2016"*;
- in data 24 dicembre 2018 l'Amministratore straordinario ha adottato la deliberazione n. 131 *"Razionalizzazione periodica delle partecipate ai sensi dell'Art. 20 del d.lgs. 175/2016"*.
- In data 30 dicembre 2019 l'Amministratore straordinario ha adottato la deliberazione n. 144 *"Razionalizzazione periodica delle partecipate ai sensi dell'Art. 20 del d.lgs. 175/2016"*.
- In data 29 dicembre 2020 l'Amministratore straordinario ha adottato la deliberazione n. 147 *"Razionalizzazione periodica delle partecipate ai sensi dell'Art. 20 del d.lgs. 175/2016"*.

Visto il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, in vigore dal 23 settembre 2016 e ss.ii.mm, che costituisce il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP) e in particolare:

- l'art. 20 comma 1 in base al quale le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione:

- l'art. 20 comma 2 che dispone l'adozione di piani di razionalizzazione, corredati da apposita relazione tecnica con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

- l'art. 20 comma 3 che dispone l'adozione dei sopracitati provvedimenti entro il 31 dicembre di ogni anno e la trasmissione degli stessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

- l'art. 26 comma 11 che stabilisce che alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

Tenuto conto che il TUSPP dispone quanto segue:

- (Art. 3 comma 1) che *"Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa"*;
- (Art. 4 comma 1) che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;



Provincia di ORISTANO

Provìntzia de Aristanis

- (Art. 4 comma 2) è ammesso mantenere partecipazioni per le attività elencate: a) produzione di un servizio di interesse generale [...]; b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2; d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento; e) servizi di committenza [...];
- (Art. 20 comma 2) nell'ambito della razionalizzazione periodica delle partecipazioni, le amministrazioni pubbliche predispongono un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle società: a) che non rientrano tra quelle consentite di cui all'art. 4; b) che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate da enti pubblici strumentali; d) società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; e) società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) per necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4.
- (Art. 4 comma 4): "Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

Tenuto conto che

- il TUSPP definisce un perimetro oggettivo di applicazione riferito alle Società quali "organismi di cui al titolo V e VI, capo I del libro V del Codice civile anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile"
- la Provincia di Oristano, come richiamato in premessa, ha avviato un programma di razionalizzazione delle proprie partecipazioni fin dall'adozione di apposito Piano nel 2015 che comprendeva l'intero gruppo di partecipazioni, tra cui i Consorzi, successivamente integrato e confermato, relativamente al solo perimetro oggettivo delle società, nel contesto della Revisione Straordinaria con riferimento alle Società:
 - Servizi Provincia Oristano S.r.l. – (SPO SRL)
 - Agenzia per l'energia sostenibile della Provincia Soc. cons. a r.l. in liquidazione (SEA SCRL)
 - SO.GE.A.OR. S.P.A in liquidazione
 - Società consortile Patto Territoriale Oristano A.R.L. in liquidazione (PTO SCARL)
 - G.A.L. Terre Shardana Soc. cons. a r.l. - in procedura fallimentare (GAL TS SCARL)
- alla data fissata per la prima razionalizzazione annuale ex Art. 20 del TUSPP, vale a dire al 31 dicembre 2017, la situazione sopra descritta risultava in parte modificata a seguito dell'avvenuta cessione dell'intera quota di partecipazione nella Società SO.GE.A.OR. S.P.A, che risulta conseguentemente essere stata privatizzata in seguito alla cessione congiunta da parte di tutti i soci pubblici.
- nel corso del 2018, nel contesto del processo di razionalizzazione avviato sono state portate a termine le liquidazioni delle Società SEA SCARL e PTO SCARL.
- La Provincia ad oggi mantiene una partecipazione totalitaria nella Società SPO SRL di cui ha confermato, negli atti di ricognizione precedenti, il mantenimento in quanto società in house che produce un servizio di interesse strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente; La Società G. A.L. Terre Shardana Scarl risulta ancora in procedura



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

fallimentare.

-Al fine di mantenere l'unitarietà nella gestione delle partecipazioni, a prescindere dalla forma giuridica, il presente atto include anche i consorzi ad oggi partecipati per le opportune valutazioni e scelte:

-Consorzio Industriale Provinciale Oristanese (20,94%), consorzio obbligatorio

-Consorzio UNO (12,5%)

-Consorzio Turistico Horse country - in liquidazione (9,09%)

Considerato che le disposizioni del già menzionato Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Preso atto degli esiti del *Comitato di controllo delle Società Partecipate* riunitosi in data 14 dicembre 2021, nel corso della quale sono state valutate le condizioni per il mantenimento della società e in particolare le seguenti particolarità:

- che la Società è stata costituita beneficiando delle incentivazioni regionali per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, e che la Provincia riceve annualmente il contributo straordinario agli enti locali (ex L.R. n. 25/2012 e delibera di G.R. n. 33/20 del 8/8/2013) in rapporto al numero di lavoratori ex l.s.u. confermati, ammontante per l'anno in corso a euro 569.691,30, che garantisce all'Ente risorse per la manutenzione degli edifici e alla società la copertura di oltre la metà dei costi del personale.
- che la Provincia non può attualmente garantire con l'organico interno, per mancanza di personale, i servizi strumentali affidati alla Società in house.
- che la società è in attivo e la valutazione qualitativa sui servizi erogati è risultata positiva.
- che il mantenimento della Società garantisce anche il mantenimento dei livelli occupazionali che dispiega benefici per la collettività.
- che tali situazioni configurano ragioni a sostegno dell'autoproduzione dei servizi strumentali per il tramite della propria società in house.
- che vengono sostanzialmente rispettati e progressivamente implementati gli obblighi posti a carico delle società in house tra cui quelli derivanti dalle norme in materia di trasparenza e anticorruzione.

Esaminata la allegata "Relazione tecnica", con valenza ricognitiva e propositiva a supporto della ricognizione annuale delle partecipazioni prevista dall'art. 20 DLgs 175 del 2016, elaborata dall'Ufficio Partecipate in conformità ai sopra indicati criteri e alle prescrizioni contenute negli artt. 4, 5 e 20 del TUSP, (Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale);

Preso atto che, come emerge dalla allegata "Relazione tecnica", la sola Società in attività partecipata dalla Provincia di Oristano, rientrando nel perimetro del TUSPP, risulta essere la Società Servizi Provincia Oristano S.r.l (SPO SRL), in quanto la società G.A.L. Terre Shardana Scarl è in procedura fallimentare.

Richiamati gli esiti della Riunione del Comitato di Controllo delle Società partecipate tenutasi il 14 dicembre 2021, anche con riferimento alla condivisione della necessità di garantire al massimo il controllo analogo, nelle sue articolazioni di controllo preventivo, concomitante e successivo.

Richiamato il Piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con decreto presidenziale n. 12 /2015 e deliberazione consiliare 8/2015 e la conseguente Relazione sui risultati conseguiti dal Piano adottato con deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 47/2016, nonché la Revisione Straordinaria adottata con la deliberazione n. 52/2017 provvedimenti dei quali il presente atto ricognitivo costituisce altresì relazione di aggiornamento sul processo avviato.

Preso atto

- dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate ai sensi dell'Art. 20 del Testo Unico 175/2016 presentata dal Dirigente dell'Ufficio Partecipate ed allegata alla presente come Allegato A "Relazione



Tecnica”;

- della relazione tecnica prot. N°15464 del 15/09/2021 illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescritta dal D.L. n° 179/2012 -art. 34 -cc.20/21 ed allegata alla presente come Allegato B ;

Richiamato l'art. 113, comma 5, lett. c), T.U.E.L., ha espressamente stabilito che l'erogazione del servizio pubblico locale può avvenire attraverso il conferimento della titolarità del servizio «a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano. ».

Richiamata la Sentenza del Consiglio di Stato n. /2019 che così recita “Il combinato disposto degli articoli 4, comma 1, 2, comma 1, lett. a) e2 , comma 1, lett. h) conduce a concludere che la decisione di costituire una società, ovvero di conservare o mantenere una partecipazione societaria, forma anzitutto oggetto di una valutazione non automatica, ma naturalmente variabile, perché di ordine eminentemente politico-strategico in rapporto al contingente indirizzo politico-amministrativo fatto responsabilmente proprio - nell'esercizio del potere rappresentativo - dall'amministrazione pubblica riguardo, in primo luogo, ai "bisogni della collettività di riferimento" che spetta ad essa identificare: cioè, in rapporto alla necessità del loro soddisfacimento a mezzo dell'erogazione di un certo servizio o della produzione e fornitura di un certo bene. E sempre che la soddisfazione dei detti bisogni non sia già rimessa alla competenza di un'altra amministrazione pubblica”.

Richiamata la Sentenza del Consiglio di stato n. 1749/2019 che così recita “ La società in house è una società dotata di autonoma personalità giuridica che presenta connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione ad un "ufficio interno" dell'ente pubblico che l'ha costituita, una sorta di longa manus; non sussiste tra l'ente e la società un rapporto di alterità sostanziale, ma solo formale. [...] nella sostanza, non si tratta di un effettivo "ricorso al mercato" (outsourcing), ma di una forma di "autoproduzione" o, comunque, di erogazione di servizi pubblici "direttamente" ad opera dell'amministrazione, attraverso strumenti "propri”.

Considerato che l'affidamento in house rappresenta una forma di autoproduzione attraverso un proprio organo (la società) che si presenta nella sostanza come un'articolazione interna della PA.

Valutata, in coerenza con il principio della libertà e autodeterminazione per i soggetti pubblici di organizzare come meglio stimano le prestazioni di servizi di propria competenza, in relazione ai servizi di interesse generali erogabili in regime di autoproduzione o di esternalizzazione, l'opportunità di proseguire nella produzione dei servizi mediante affidamento in regime di delegazione interorganica.

Ritenuto, per tutto quanto sopra di dare continuità a quanto previsto nel processo di razionalizzazione, che, a seguito dei risultati finora conseguiti si concretizza nel mantenimento della Società SPO, l'unica delle Società di cui al perimetro delineato dal Testo Unico, rimasta in attività e pertanto, conseguentemente di non dover provvedere all'elaborazione di un piano di riassetto.

Acquisito con nota Prot. n. 22167 del 30/12/2021 il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti ed allegato alla presente come Allegato C;

Acquisiti altresì sulla presente proposta di deliberazione:

- il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dalla Dirigente del settore AA.GG. - servizio partecipate ai sensi dell'art. 49, comma 1, e art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dirigente del settore finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, art. 147- bis, comma 1, e art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 che si riporta testualmente: “si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, con la raccomandazione che giunga a definizione in tempi rapidi il titolo di concessione dell'immobile sede del Consorzio 1”.



DELIBERA

1) di approvare, facendolo proprio, l'Allegato A "Relazione tecnica" del Dirigente dell'Ufficio Partecipate, con valenza ricognitiva e propositiva a supporto della valutazione in merito al processo di razionalizzazione e delle partecipazioni detenute dalla Provincia, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di prendere atto che, come emerge dalla allegata "Relazione tecnica", alla data del 31 dicembre 2020 le Società partecipate direttamente e indirettamente dalla Provincia di Oristano, rientranti nel perimetro del TUSPP, risultano essere le seguenti:

-Servizi Provincia Oristano S.r.l. - (SPO SRL)

-G.A.L. Terre Shardana Soc. cons. a r.l. - in procedura fallimentare (GAL TS SCARL)

3) Di confermare il mantenimento della società SPO SRL in quanto società in house che produce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente (art. 4, comma 1) e in quanto dall'analisi effettuata ai sensi dell'Art. 20 non ricorrono i presupposti di cui al comma 2 che impongono l'adozione di un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione.

4) di impartire alla società SPO, unica società attiva rientrante nel perimetro del TUSPP, i seguenti indirizzi generali:

a) elaborare un piano assunzionale e un piano industriale nel rispetto dei vincoli e delle opportunità normative in materia, da sottoporre ad approvazione del socio, al fine di garantire la funzionalità della società.

b) proseguire con l'implementazione continua del sito istituzionale in ottemperanza alle norme di trasparenza e prevenzione della corruzione

5) ai fini generali di una governance improntata alla gestione efficiente delle partecipazioni pubbliche e nel contesto dell'attuale situazione di Amministrazione Straordinaria della Provincia, con riferimento alla partecipazione in altre forme non rientranti nel perimetro del TUSPP:

-Consorzio UNO: si conferma l'intendimento della provincia di sostenere l'Università oristanese e, nel contesto dei principi e delle norme che disciplinano l'ente pubblico, mantenere l'intendimento di trasformazione della forma giuridica del Consorzio UNO in fondazione e definire quanto prima il titolo di concessione dell'immobile "Chiostro del Carmine", sede del Consorzio, mediante stipula del contratto di locazione.

6) di stabilire che il presente atto costituisce altresì Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione ai sensi dell'Art. 20 comma 4 adottato ai sensi del comma 612 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7) di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni conseguenti.

8) di trasmettere il presente atto alla Società SPO SRL, al Consorzio UNO e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSPP;

9) di comunicare l'esito della ricognizione ai sensi dell'Art. 20 comma 3 del Testo Unico sulle 175/2016.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Amministratore Straordinario

TORRENTE MASSIMO

Il Segretario Generale

SANNA MARIA TERESA



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

SERVIZIO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO, PROGRAMMAZIONE, PARTECIPATE, PROGRAMMI
COMUNITARI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 3120/2021 del **SERVIZIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO, PROGRAMMAZIONE, PARTECIPATE, PROGRAMMI COMUNITARI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO** ad oggetto: **RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016.** si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Oristano li, 22/12/2021

Il Dirigente
(IACUZZI ANNA PAOLA MARIA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Provincia di
ORISTANO
Provìntzia de Aristanis

SETTORE
SETTORE FINANZIARIO E RISORSE UMANE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. **3120/2021** del **SERVIZIO - SERVIZIO AMMINISTRATIVO, PROGRAMMAZIONE, PARTECIPATE, PROGRAMMI COMUNITARI, AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO** ad oggetto: **RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016.** si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, con la raccomandazione che giunga a definizione in tempi rapidi il titolo di concessione dell'immobile sede del Consorzio 1.

Oristano li, 22/12/2021

Il Dirigente
(PILI SANDRA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)